

3 1

IL TRIBUNALE DI MILANO

R.G.57821/10

SEZIONE 2a CIVILE

09892 2011

sentenza / decreto
no. 9892/2011

In persona di:

Dott. Ciampi Presidente rel.

Dott. Marconi Giudice

Dott. Savignano Giudice

ha pronunciato il seguente

Nella opposizione a stato passivo tra:

Equitalia Esatri S.P.A. con avv. G. Fertler

contro

Fall. FE.S.TA. SRL con avv. S. Sottocasa

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene questo Tribunale che l'opposizione sia infondata e meriti, pertanto, di essere respinta

Si discute in giudizio della qualificazione, come privilegiate ipotecarie, delle pretese creditorie fiscali dell'opponente, ammesse solo in chirografo per €14.204,46 (previa declaratoria di inopponibilità alla massa dell'ipoteca iscritta entro il semestre anteriore alla data di dichiarazione del fallimento).

Ritiene questo Giudice che l'esclusione delle suddette pretese dal passivo privilegiato ipotecario fallimentare debba essere considerato fondato:

da un lato, infatti, l'ipoteca che assiste i crediti in questione non può considerarsi "legale" e, quindi, irrevocabile ai sensi dell'art. 67 l.f., in quanto non assiste il credito fiscale come tale, ma suppone un'attività di iscrizione da parte del creditore (ed in tale contesto appaiono del tutto condivisibili le considerazioni di parte opposta, che differenziano la fattispecie in esame da altre

DIRETTI DI CANCELLERIA
Cir. n° 8/943/35 del 10/4/1989
Ministero della Giustizia
PAGAMENTO ASSOLTO
Milano, 22 SET 2011
IL CANCELLIERE

AU. FIERGERS
TRIBUNALE DI MILANO
IL CANCELLIERE
c/c
27 LUG 2011
RICHIESTA IN
COPIA CONFORME
CON SENZA URGENZA
APPLICATE MARCHE PER DIRITTI

X USD CASSA
AU. SOTTO CASA
TRIBUNALE DI MILANO
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
22 SET 2011
RICHIESTA IN
COPIA CONFORME
CON SENZA URGENZA
APPLICATE MARCHE PER DIRITTI

②

fattispecie di ipoteca legale - prezzo della vendita, conguaglio, dividendo - sotto il profilo dell'attività necessaria d'iscrizione, che essa presuppone e che la rende simile all'ipoteca giudiziale; dall'altro, poi, tale tipo di ipoteca risulta, come detto, analogicamente più affine a quella giudiziale, in quanto presuppone pur sempre un accertamento di fondatezza della pretesa, non da parte del Giudice, ma da parte della Pubblica Amministrazione.

D'altronde appare evidente che, nell'ambito della tripartizione di tutte le forme possibili di ipoteca (volontaria, giudiziale e legale) un'ipoteca, quale quella "de quo", che presuppone l'intervento dell'accertamento autoritativo della Pubblica Amministrazione e la conseguente attività di iscrizione da parte dell'Esattore, non possa che refluire, analogicamente, nella fattispecie dell'ipoteca giudiziale.

Va detto, infine, che, nel contesto della normativa vigente, la disposizione che sottrae a revocatoria il già avvenuto pagamento dell'imposta (art. 89 D.P.R. n. 602/1973), va interpretata in senso restrittivo e non estensibile all'iscrizione di ipoteca:

invero mentre il pagamento può essere ricevuto anche in una situazione di "inscientia decoctionis", l'iscrizione ipotecaria, necessariamente, suppone che il Fisco si trovi di fronte ad un contribuente inadempiente e di cui è nota la condizione di insolvenza.

Queste considerazioni hanno convinto il Tribunale dell'infondatezza dell'opposizione e ne giustificano il rigetto.

Avuto riguardo all'attuale incertezza delle soluzioni giudiziali in materia si ritiene equa la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale,

definitivamente pronunciando sulla domanda, respinta ogni altra richiesta ed eccezione;

rigetta

la proposta opposizione e, per l'effetto, conferma l'impugnato provvedimento;

3

dichiara

integralmente compensate, tra le parti, le spese del presente giudizio.

Così deciso in Milano il 23 giugno 2011.

IL PRESIDENTE



Flaminio...
Flaminio...
Flaminio...

TRIBUNALE DI MILANO
Sentenza n. 9892/2011 del 11/07/2011
OGGI 20 LUG. 2011
IL CANCELLIERE

Flaminio...
Flaminio...

FATTO AVVISO
TELEMATICO
IL 20.7.2011
DA [signature]

